



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE

La Giudice

letto il ricorso depositato in data 10/10/2025 da AEFPE S.p.A. e POLLINI S.p.A. ai sensi degli artt. 18 e 19 d.lgs. 14/2019 con il quale si chiede la conferma delle misure protettive nei confronti di tutti i creditori e di disporre *inaudita altera parte*, ai sensi dell'art. 669 *sexies* c.p.c., ovvero in subordine, previa fissazione dell'udienza di convocazione delle parti, le seguenti misure cautelari per lo stesso periodo: *"inibire ai locatori e concedenti l'escussione delle seguenti garanzie e controgaranzie: (i) garanzia UniCredit a favore di Internos Spezialfondsgesellschaft MBH (doc. 22); (ii) garanzia CAI a favore di Serravalle Outlet Mall S.r.l. (doc. 23); (iii) garanzia CAI a favore di Design Management S.r.l. (doc. 24); (iv) garanzia CAI a favore di BMG Noventa S.r.l. (doc. 25); (v) garanzia CAI a favore di Capri Due Outlet S.r.l. (doc. 26); (vi) garanzia Intesa a favore di Sicily Outlet Village S.r.l. (doc. 27); (vii) garanzia Intesa a favore di Savills Investment Management Sgr S.p.A. (doc. 28); (viii) garanzia Intesa a favore di Marforio S.r.l. (doc. 29); (ix) garanzia BPER a favore di Design Management 2 S.r.l. (doc. 30); (x) garanzia BPM a favore di BMG Castel Romano S.r.l. (doc. 31); (xi) garanzia BNL a favore di Albergo di Russia S.p.A. (doc. 32); (xii) garanzia BNL a favore di Savills Investment Management Sgr S.p.A. (doc. 33); (xiii) garanzia UniCredit a favore dei sig.ri Sergio Bianco e sig.ra Silvia Bianco (già Amelia Pierina Mangili) (docc. 34-35); (xiv) acte de cautionnement solidaire Aeffe a favore di Luxuary Real Estate (doc.36); garanzia Aeffe a favore di Seamus Mulligan (doc. 37); letter of Comfort Aeffe a favore di Holy AG (doc. 38); controgaranzia BNL a favore di BNP Paribas Sucursal En Espana con beneficiario Company Value Retail Barcelona S.L. (doc. 39); controgaranzia BNL a favore di BNP Paribas S.A. (Euro 50 mila) con beneficiario Societe Civile Immobiliere (doc. 40); controgaranzia BNL a favore di BNP Paribas S.A. (Euro 125 mila) con beneficiario Societe Civile Immobiliere (doc. 41); garanzia BPER a favore di Dentrelecco S.a.s. di C. De Luca (doc. 42); garanzia BPER a favore di Sfondrini – Paleari (doc. 43); inibire ai garanti / controgaranti il pagamento degli importi oggetto dell'escussione delle suddette garanzie e controgaranzie; inibire ai garanti / controgaranti l'esercizio delle azioni di rivalsa, surroga o regresso derivanti dalle escussioni delle suddette garanzie e controgaranzie nei confronti di Aeffe e di Pollini?"*;

rilevato che parte ricorrente ha presentato istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi ai sensi dell'art. 13 CCI e che l'Esperto nominato ha accettato l'incarico in data 8 ottobre 2025 (accettazione pubblicata in data 9 ottobre 2025);

tenuto conto che la richiesta di misure protettive rispetta le previsioni dell'art. 18, I comma, CCI;

ritenuta la competenza del Tribunale di Bologna ex artt. 25 comma IV e 27 comma I CCI, quale

tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese competente con riferimento al luogo in cui l'impresa controllante del gruppo di rilevanti dimensioni ha la propria sede (San Giovanni in Marignano);

considerato che al ricorso è stata allegata la documentazione prescritta dall'art. 19, II comma, CCI, con esclusione di quanto indicato alla lettera d) della norma citata;

rilevato che parte ricorrente ha specificamente chiesto la conferma nei confronti di tutti i creditori delle misure protettive tipiche;

rilevato che la richiesta di protezione tipica generalizzata rende necessaria l'integrazione del contraddittorio con tutto il ceto creditorio (ad eccezione dei lavoratori dipendenti) controinteressato, ma, laddove la ricorrente dovesse valutare sin da questa fase preliminare di restringere la protezione (tipica nel suo contenuto, ma passibile di flessibilità quanto a destinatari – art. 18 comma I CCI) solo ad alcune categorie di creditori (ceto bancario, locatori, fornitori nei confronti dei quali si sono manifestati insoluti o che hanno avviato iniziative giudiziarie), potrebbe valutare di notificare solo ad alcuni soggetti o categorie di soggetti il ricorso e il presente decreto;

rilevato, con riferimento alle misure cautelari domandate, che le allegazioni di parte ricorrente non consentono di apprezzare il requisito del *periculum in mora*, cosicché non ricorrono i presupposti per provvedere *inaudita altera parte*;

ritenuto che il contraddittorio dovrà essere integrato nei confronti di tutti i soggetti destinatari delle misure cautelari invocate;

rilevato che l'art. 19, III comma, CCI dispone che il tribunale, entro 10 giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l'udienza da tenersi preferibilmente in videoconferenza;

ritenuto necessario favorire questa possibilità, per consentire una agevole partecipazione dei creditori;

dato atto che la partecipazione sarà consentita ai difensori costituiti, all'esperto ed alle parti personalmente mediante collegamento da effettuarsi tramite il seguente collegamento ipertestuale:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGM4NDc3YmEtN2VjYy00NWQyLWI2ODktNWE2MGQyZDY0MDQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%22a45bc32d-d33a-40f2-a038-f8c69bdf1aab%22%7d

dato atto che: 1) il link sopra indicato è attivabile cliccando con il tasto destro del mouse selezionando l'opzione "apri collegamento ipertestuale" oppure copiandolo e incollandolo su un browser); 2) il giorno ed ora dell'udienza i procuratori e/o le parti – una volta aperto il collegamento ipertestuale sopra indicato - dovranno accedere via browser o scaricando l'applicazione Microsoft Teams. Nel caso si intenda utilizzare Teams via browser si consiglia l'uso di Chrome, perché nel caso in cui si utilizzi altro software (tipo Safari o Internet Explorer) sarà segnalata la necessità di installare l'applicazione; 3) qualora nel software Teams non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore e/o della parte,

questi ultimi dovranno inserire (nel campo contrassegnato da “immetti il nome”) il cognome e il nome, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi. In caso di utilizzo della versione web, inserire nome e cognome per esteso; 4) il computer dovrà essere dotato di webcam e microfono (ancora meglio se dotati di cuffie con microfono ai fini della migliore qualità della conversazione) al fine di una corretta partecipazione (controllare che il video ed il microfono siano accesi poiché di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti). Sarà possibile anche il collegamento tramite uno smartphone o un tablet; 5) dopo aver abilitato Video e Microfono sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Partecipa ora”; 6) Laddove si avesse necessità di istruzioni e chiarimenti sul funzionamento dei Teams di Microsoft si segnala questo sito: <https://support.office.com/it-it/article/formazione-su-microsoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7>;

ritenuto opportuno invitare parte ricorrente a depositare – almeno 8 giorni prima dell'udienza - una comunicazione, in forma di “atto generico” nella quale dichiarare: Indirizzo Mail (ordinaria e non pec) del Procuratore e Contatto telefonico del Procuratore (preferibilmente cellulare), al quale dovrà essere reperibile in caso di difficoltà della connessione o gestione dell'udienza;

dato atto che la costituzione di qualunque creditore dovrà avvenire telematicamente e che l'atto di costituzione dovrà contenere le informazioni sopra indicate;

ritenuto necessario disporre che i creditori che non intendono costituirsi in giudizio, ma unicamente partecipare all'udienza, trasmettano, entro il 21 novembre 2025, all'esperto la seguente documentazione: dichiarazione di voler partecipare all'udienza con l'indicazione dell'indirizzo mail (ordinaria e non pec) e contatto telefonico del partecipante (preferibilmente cellulare); documento di identità del partecipante; documentazione attestante i poteri rappresentativi dell'impresa;

dato atto che dell'udienza sarà redatto verbale a cura del giudice, nel quale saranno preliminarmente indicate le modalità di accertamento dell'identità dei soggetti partecipanti e della loro volontà di partecipare all'udienza in videoconferenza, oltre alle successive operazioni;

rilevato che ogni partecipante si impegnerà ad adottare durante lo svolgimento dell'udienza comportamenti che assicurino la massima riservatezza delle comunicazioni e dello svolgimento dell'udienza, fatta salva la possibilità che eventuali persone interessate ad assistere ne facciano apposita richiesta al giudice, nonché a non acquisire e divulgare immagini, video e audio dell'udienza o di parte di essa;

ritenuto, quanto alle modalità di notifica ai creditori con riferimento alle misure protettive, che debba essere disposta: a) la notifica a mezzo PEC ai primi dieci creditori di ciascuna società e, in ogni caso, a tutti i creditori bancari indicati negli elenchi di cui ai doc. nn. 45 e 48 (allegando, ove si tratti di creditori aventi sede in Paesi esteri, una traduzione inglese anche non asseverata); b) la notifica nei confronti dei rimanenti creditori di cui agli elenchi depositati sub doc. nn. 45 e 48 aventi crediti di valore superiore a 50.000 euro anche tramite comunicazione a mezzo e-mail (allegando, ove si tratti di creditori aventi

sede in Paesi esteri, una traduzione in lingua inglese anche non asseverata); c) con riferimento agli altri creditori sarà ritenuta sufficiente l'iscrizione per estratto del presente decreto al Registro delle imprese e l'inserimento del medesimo estratto in lingua italiana e inglese in evidenza nella *home page* dei siti delle ricorrenti. Rimane salva la facoltà delle debitrici, come già indicato, di effettuare la notifica ai soli creditori nei cui confronti si intende chiedere la conferma della protezione qualora si valuti di restringere la richiesta;

ritenuto che, quanto ai soggetti nei cui confronti si chiedono le misure cautelari, debba essere disposta la notifica a mezzo PEC del ricorso e del decreto (con relativa traduzione ove si tratti di destinatario con sede in Paese estero);

P.Q.M.

FISSA udienza per la comparizione della società ricorrente, dell'Esperto e dei creditori nei confronti dei quali sono domandate le misure invocate al **26/11/2025 ad ore 10:00** in modalità da remoto secondo le indicazioni sopra riportate, senza comparizione fisica innanzi al giudice;

DISPONE che parte ricorrente notifichi entro il 24 ottobre 2025 il ricorso ed il presente decreto all'esperto, a tutti i soggetti destinatari delle misure cautelari e ai primi dieci creditori di ciascuna società e, in ogni caso, a tutti i creditori bancari indicati negli elenchi di cui ai doc. nn. 45 e 48 (allegando, ove si tratti di creditori aventi sede in Paesi esteri, una traduzione inglese anche non asseverata) per posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese; notifichi ai rimanenti creditori di cui agli elenchi depositati sub doc. nn. 45 e 48 aventi crediti di valore superiore a 50.000 euro il ricorso ed il presente decreto anche tramite comunicazione a mezzo mail (allegando, ove si tratti di creditori aventi sede in Paesi esteri, una traduzione in lingua inglese anche non asseverata); con riferimento agli altri creditori sarà ritenuta sufficiente l'iscrizione per estratto del presente decreto al Registro delle imprese e l'inserimento entro il 24 ottobre 2025 del medesimo estratto in lingua italiana e inglese in evidenza nella *home page* del sito delle ricorrenti;

INVITA parte ricorrente e l'esperto a depositare un atto generico contenente le informazioni sopra indicate;

INVITA l'Esperto a depositare entro il 17 novembre 2025 una propria sintetica relazione sull'attività svolta fino a quel momento, sull'andamento delle trattative ed a rappresentare l'attività che intende svolgere ai sensi dell'art. 12, II comma, CCI, sull'esistenza di concrete prospettive di risanamento riferendo sugli esiti del relativo test pratico che la Società dovrà svolgere con il suo supporto, esprimendo altresì il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative;

CONCEDE ai creditori termine sino al 21 novembre 2025 (ad ore 12) per costituirsi in giudizio, laddove intendano farlo; diversamente, gli stessi - qualora vogliano solo comparire all'udienza mediante il collegamento da remoto – dovranno inoltrare la documentazione sopra indicata all'esperto entro la

medesima data;

INVITA l'esperto a depositare la documentazione ricevuta dai creditori entro il 24 novembre 2025;

DISPONE che parte ricorrente depositi telematicamente, almeno 8 giorni prima dell'udienza, i seguenti documenti: 1) l'elenco dei creditori ai quali ha effettuato la notifica e il rispettivo indirizzo pec/email; 2) la prova della notifica del ricorso e del presente decreto ai creditori (producendo, in caso di notifica tramite PEC, il duplicato del file.eml delle ricevute di accettazione e consegna del gestore PEC del notificante); 3) la prova della pubblicazione sui siti internet; 4) l'attestazione dell'invio al Registro delle Imprese della richiesta di pubblicazione del numero di ruolo generale del presente procedimento *ex art. 19, I comma, CCI*.

Si comunichi a parte ricorrente.

Bologna, 14/10/2025

La Giudice

Antonella Rimondini